



Comune di Pisa

Direzione Urbanistica

Variante anticipatrice al Piano Strutturale d'area, in riferimento al piano strategico dell'area pisana, finalizzata alla sistemazione, al completamento e allo sviluppo della infrastruttura aeroportuale, Aeroporto Internazionale G. Galilei, e delle strutture di servizio ad esso complementari



Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.

DOCUMENTO PRELIMINARE articolo 23

GENNAIO 2013

INDICE

PREMESSA	3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO.....	6
SCENARIO DI RIFERIMENTO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE.....	7
OBIETTIVI DELLA VARIANTE.....	9
ANALISI DI COERENZA INTERNA	9
ANALISI DI COERENZA ESTERNA.....	9
CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	18
POTENZIALE INCIDENZA ECOLOGICA DELLE PREVISIONI DI VARIANTE	19
RICOGNIZIONE VINCOLISTICA SOVRAORDINATA	20
INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEI POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICATIVI.....	23
CRITERI PER L'IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE	25

PREMESSA

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 5 bis della vigente legge regionale della Toscana denominata "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" (Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10 e ss.mm.ii.) la *"Variante anticipatrice al Piano Strutturale d'area, in riferimento al piano strategico dell'area pisana, finalizzata alla sistemazione, al completamento e allo sviluppo della infrastruttura aeroportuale, Aeroporto Internazionale G. Galilei, e delle strutture di servizio ad esso complementari"* deve essere sottoposta alla procedura di VAS secondi i termini procedurali dell'art. 21 del citato testo normativo.

Il presente documento, che costituisce il Documento Preliminare di cui all'articolo 23 della L.R. n. 10/2010, articolato in ambiti analitici di indagine, costituisce dunque un quadro di conoscenze che ha esaminato le condizioni qualitative, quantitative delle scelte di piano sottese alla variante consentendo di individuare specifici obiettivi al fine di garantire la sostenibilità degli interventi già in fase di impostazione preliminare della proposta di variante.

Nel presente Documento Preliminare si individua perciò un primo quadro metodologico e procedurale, in cui vengono effettuate le proposte per l'ambito di influenza della variante e per la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

Il contributo atteso è rappresentato dalle osservazioni, dai suggerimenti o dalle proposte di integrazioni della fase preliminare di elaborazione, con particolare riguardo ai dati ed agli indicatori utilizzati per descrivere lo stato dei sistemi ambientali, degli orientamenti e degli obiettivi generali indicati, della metodologia di valutazione proposta. Tali contributi integreranno il Rapporto Ambientale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Valutazione ambientale strategica

La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2001.

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" successivamente modificata dal D.Lgs. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs.152 /2006, recante norme in materia ambientale", e dal D.Lgs. 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

Il quadro normativo regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica è costituito dalla L.R.T. 12 febbraio 2010 n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza", modificata dalle seguenti leggi:

- L.R.T. 12 febbraio 2010, n. 11 "Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);
- L.R.T. 30 dicembre 2010 n. 69 "Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza);
- L.R.T. 17 febbraio 2012 n. 6 "Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010 , alla l.r. 49/1999 , alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005".

L'articolo 5, al comma 2, della legge n.10/2010 specifica che:

"sono obbligatoriamente soggetti a VAS:

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del DLgs 152/2006;

b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 3.";

al comma 3, che:

"L'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:

- a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;
- b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;
- c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti".

La VAS, per quanto stabilito dall'articolo 21 è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:

- 1) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3;
- 2) la fase preliminare per l'impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;
- 3) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- 4) lo svolgimento di consultazioni;
- 5) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato;

- 6) la decisione;
- 7) l'informazione sulla decisione;
- 8) il monitoraggio.

Valutazione di incidenza Ecologica

Il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E. L'articolo 5 di tale regolamento, modificato in seguito dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120, disciplina la procedura della Valutazione d'Incidenza, in quanto nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria (SIC).

La legge regionale toscana del 6 aprile 2000 n. 56 attua la direttiva Habitat e il D.P.R. 357/97, ampliandone il quadro di azione previsto per la conservazione della natura e prevedendo tra l'altro:

- un elenco di specie e di habitat d'interesse regionale, più ampio di quello d'interesse comunitario,
- i Siti di Importanza Regionale (SIR): aree geograficamente definite, la cui superficie è chiaramente delimitata, che contribuiscono in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o di una specie di interesse regionale; per le specie che occupano ampi territori, i SIR corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita e riproduzione";
- che la valutazione di incidenza ecologica sia effettuata dalla stessa amministrazione competente all'approvazione degli atti di pianificazione.

La valutazione d'incidenza (VIEc) è effettuata prendendo in considerazione tutte le specie e gli habitat che hanno determinato la classificazione del Sito di Importanza Regionale e, cioè, sia quelli di interesse comunitario, che quelli di interesse solo regionale.

L'articolo 15 della l.r. 56/2000 "Valutazione di incidenza di piani e programmi", così come modificato dalla L.R.T. 17 febbraio 2012 n. 6, prevede che "Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, ivi compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte siti di importanza regionale di cui all'allegato D o geotopi di importanza regionale di cui all'articolo 11, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono apposito studio finalizzato alla valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997".

Il territorio del Comune di Pisa comprende parte del SIR62 = 62B denominato "Selva Pisana" (IT5160002); è un Sito con valore naturalistico molto elevato, caratterizzato dalla notevole eterogeneità ambientale, sottoposto a forti pressioni antropiche e minacciato dall'erosione costiera; è anche SIC e ZPS.

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO

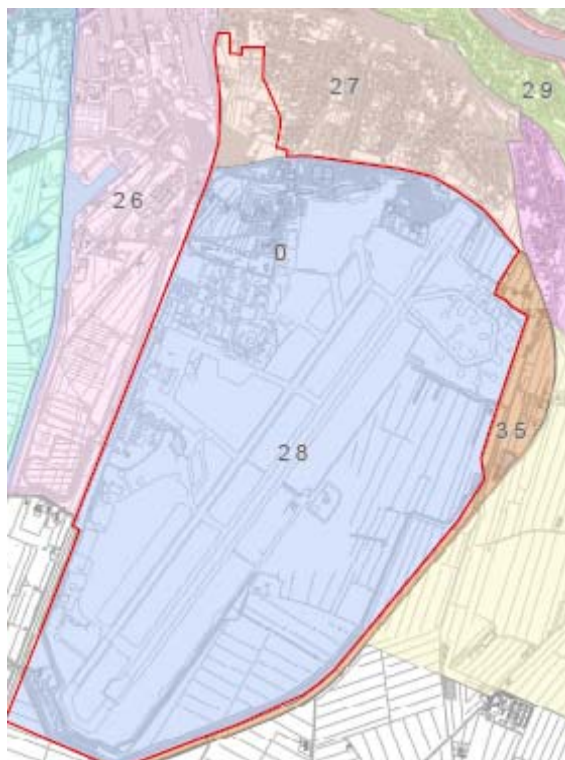
Gli Enti interessati e i soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nella fase preliminare sono di seguito elencati; essi saranno eventualmente modificati e/o integrati a seguito degli esiti delle consultazioni.

- Regione Toscana – Direzione Generale PTA
- Regione Toscana Settore Strumenti della valutazione Programmazione negoziata Controlli comunitari
- Provincia di Pisa
- Comune di Cascina
- Comune di Calci
- Comune di Vecchiano
- Comune di San Giuliano
- Comune di vicopisano
- ARPAT Dipartimento Provinciale di Pisa
- Azienda USL 5
- Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Artistici, Storici ed Etnoantropologici delle Province di Pisa e di Livorno
- Soprintendenza per i Beni Archeologici
- Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
- Autorità di Bacino Fiume Arno
- Consorzio di Bonifica Fiumi e Fossi
- ATO 2 Basso Valdarno
- ATO Costa
- Legambiente Pisa
- WWF Pisa
- LIPU Pisa
- Toscana Energia S.p.a.
- Acque spa Settore Acquedotto –
- Acque spa Fognatura e Depurazione
- Agenzia Regionale Recupero Risorse
- ENEL Distribuzione
- Geofor
- AVR Pisa
- Agenzia Energetica di Pisa.

SCENARIO DI RIFERIMENTO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE

Il contesto territoriale di riferimento della proposta di variante al vigente Piano Strutturale, oggetto della presente analisi, è costituito da un ambito territoriale di rilevante estensione posto a sud del centro cittadino e comprendente l'aeroporto, le aree agricole contermini e una parte del quartiere di San Giusto.

Secondo la suddivisione del territorio comunale in UTOE, l'area di variante riguarda tre unità: 27, 28 e 35 come mostrato nelle figure seguenti.



I differenti contesti oggetto di analisi risultano essere caratterizzati da elementi peculiari che, seppur complementari tra di loro, meritano di essere studiati singolarmente.

Per quanto attiene l'UTOE 27, l'area perimetrata in rosso nell'immagine a fianco è inclusa nel



quadrante nord occidentale nel quartiere di San Giusto, storicamente borgo semi rurale che ha vissuto un periodo di grande sviluppo edilizio nel corso degli anni '60 del secolo scorso, in genere basato sul tessuto viario preesistente, sviluppo che oggi mostra i suoi limiti per l'inadeguatezza della viabilità interna, per la strozzatura determinata dall'unico collegamento con il centro, attraverso la "passerella" che scavalca il fascio di binari della stazione centrale, benché recentemente sia stata ampliata con la realizzazione di due percorsi ciclabili e pedonali separati dalla carreggiata, per la barriera costituita dalla superstrada e per

l'attività aeroportuale, inimmaginabile nell'immediato dopoguerra.

Il margine occidentale del quartiere è attualmente interessato dalla previsione del collegamento rapido aeroporto-stazione (People Mover) che andrà a sostituire l'attuale sistema ferroviario Pisa C.le – Pisa Aeroporto. In relazione a questa previsione saranno localizzate le opere complementari che consistono in una stazione ed in un parcheggio di interscambio con viabilità di connessione.

Il Piano Strutturale include tutti gli spazi aperti dell'area all'interno del sistema ambientale, classificandoli "Area di Connessione" e prevedendo la specifica funzione di filtro verso l'infrastruttura ferroviaria e la successiva zona industriale poste ad ovest.

La propaggine meridionale dell'UTOE 27, che corrisponde ad un'area del quartiere di S. Giusto in diretta connessione con l'aeroporto, si caratterizza per una rilevante estensione ad oggi ancora libera ed utilizzata a fini agricoli/ortivi.



La forte cesura determinata dalle infrastrutture lineari ha provocato la perdita delle relazioni funzionali con il quartiere di San Giusto e ancora più in maniera evidente con il centro urbano della città. Si è configurato negli anni un brano di città che ha assunto carattere marginale, fortemente limitato nelle relazioni a breve distanza, ma particolarmente favorito in termini di potenzialità connettive di scala territoriale. L'attuale perimetrazione delle UTOE mostra i limiti di una suddivisione non più coerente con lo scenario attuale nel quale le caratteristiche morfologiche dell'area determinano

maggiori relazioni con l'aeroporto che con il quartiere di san Giusto.

In modo diverso si configura l'unità posta ad est dell'aeroporto (UTOE 35) nella quale l'espansione delle aree aeroportuali (civili e militari) riduce progressivamente, ed in maniera rilevante, l'estensione delle aree agricole già intercluse tra lo scalo e la barriera infrastrutturale della ferrovia. Originariamente caratterizzata da un'agricoltura di tipo multifunzionale (vigneto promiscuo e pascoli) l'area, attualmente a seminativo, risente oggi effetti espansivi dell'aeroporto che limitano l'estensione delle aree agricole e delle potenzialità legate alla fruizione degli spazi aperti.



OBIETTIVI DELLA VARIANTE

OBIETTIVI GENERALI

- ✓ Riorganizzare e riqualificare le parti a sud del quartiere di San Giusto, intercluse nel sistema infrastrutturale, secondo un progetto teso a creare un polo di servizi connessi con le attività aeroportuali
- ✓ Tutelare i rimanenti ambiti di margine urbano
- ✓ Incrementare l'efficienza dei sistemi di mobilità intermodale al fine di migliorare le connessioni interne al quartiere, alla città e agli ambiti sovra locali
- ✓ Mantenere/migliorare le condizioni ambientali e territoriali del quartiere

ANALISI DI COERENZA INTERNA

L'analisi di coerenza interna sarà impostata tramite un confronto tabellare tra Obiettivi Generali e Obiettivi Specifici, per la parte prettamente strategica, e tra obiettivi generali e azioni e tra obiettivi specifici e azioni per la parte strategica/programmatica.

ANALISI DI COERENZA ESTERNA

In via generale, l'analisi della coerenza esterna sarà verificata mediante un'analisi tabellare avente il principale obiettivo di individuare eventuali conflittualità tra le linee strategiche della variante e le previsioni contenute all'interno di altri strumenti della pianificazione territoriale. I Piani che saranno oggetto del confronto sono di seguito elencati:

- **Piano di Indirizzo Territoriale**
Regione Toscana
- **Piano Territoriale di Coordinamento**
Provincia di Pisa
- **Piano Strutturale dell'Area Pisana**
Comune di Pisa
Comune di Calci
Comune di Cascina
Comune di San Giuliano
Comune di Vicopisano
Comune di Vecchiano
- **Piano di Rischio Aeroportuale**
Comune di Pisa
(in corso di approvazione)
- **Piano Comunale di Classificazione Acustica**
Comune di Pisa

La pianificazione relativa al rischio idraulico e all'assetto idrogeologico necessita di approfondimenti che non sono consentiti dalla metodologia prevista in via generale per la verifica della coerenza con gli altri piani.

Gli aspetti da analizzare per quanto attiene la pericolosità idraulica sono relativi al Piano di Bacino stralcio "Riduzione del rischio idraulico", al Piano di Bacino stralcio "Assetto idrogeologico" e al Piano Strutturale (PRI+PAI+PIT+PS).

Per la pericolosità geomorfologica gli aspetti da analizzare sono legati al Piano di Bacino stralcio "Assetto idrogeologico" e al Piano Strutturale (PAI+PS).

Per la vulnerabilità idrogeologica gli aspetti da analizzare sono legati al Piano Territoriale di Coordinamento e al Piano Strutturale (PTC+PS) gli aspetti della disciplina del PTC riguardanti le aree a differenti classi di pericolosità geomorfologica ed idraulica e la relativa cartografia è sostituita dalle disposizioni del P.A.I.. Per quanto attiene la vulnerabilità idrogeologia la disciplina approvata nel PTC del 2006 mantiene la sua validità, non essendo al momento oggetto di disciplina specifica da parte dei piani di assesto idrogeologico.

Nella "Carta guida delle aree allagate redatte sulla base degli eventi alluvionali significativi (1966 - 1999)" l'area di variante risulta essere tra quelle interessate da "inondazioni eccezionali".

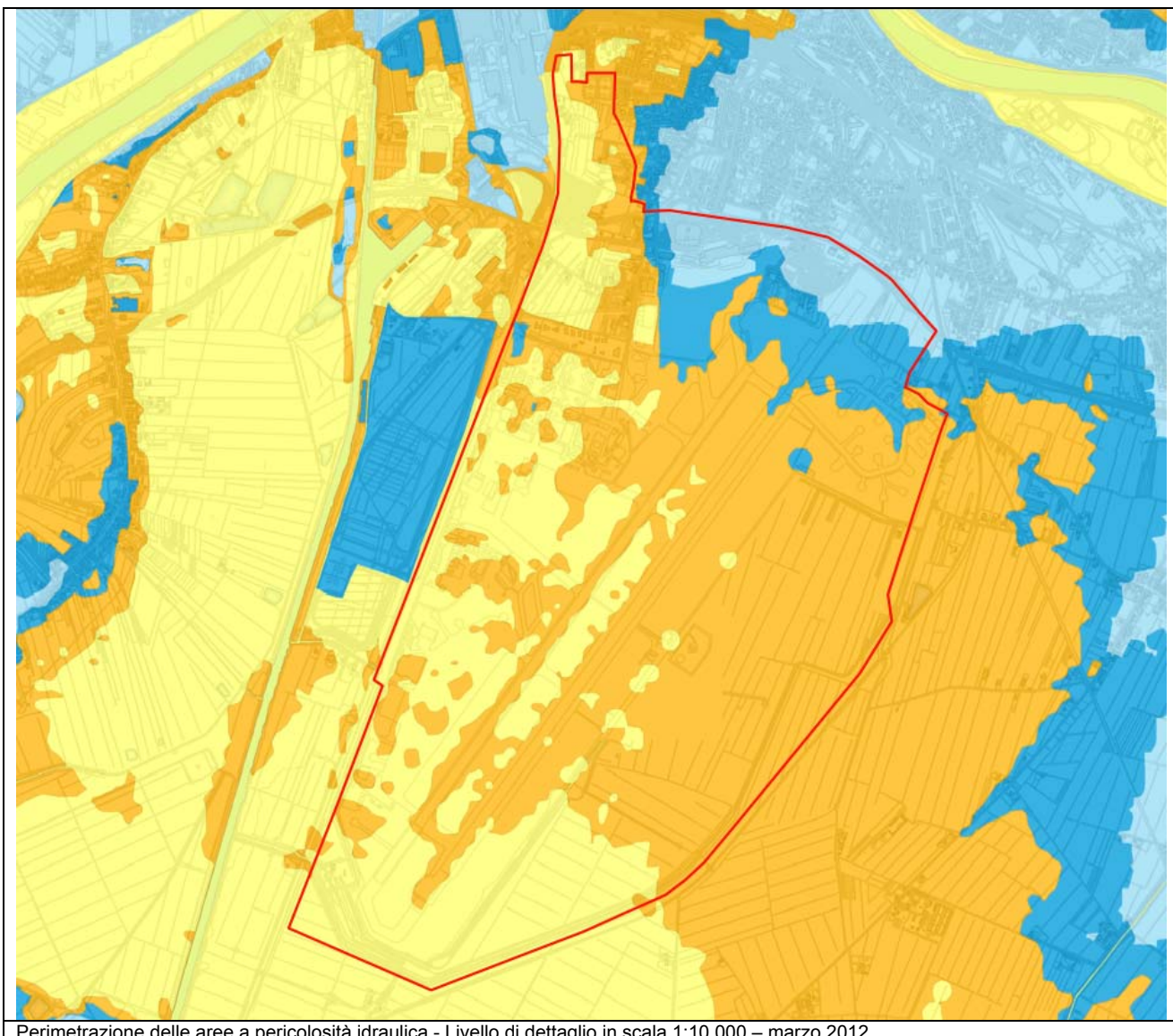
Nella "Carta delle aree di pertinenza fluviale dell'Arno e degli affluenti" (Scala 1:25.000), l'area in variante risulta non essere interessata dalla norma n. 5.

Nel Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico adottato nella seduta di Comitato Istituzionale dell'11 novembre 2004 ed entrato in vigore con il D.P.C.M. 6 maggio 2005 "Approvazione del piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico" (GU n. 230 del 3-10-2005) l'area di interesse non risulta essere individuata nella Carta della "Perimetrazione delle aree con pericolosità da fenomeni geomorfologici di versante - livello di sintesi.

Nella Carta della "Vulnerabilità Idrogeologica", del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa approvato con Del. C.P. 100/06. L'area di variante risulta classificata in classe di Vulnerabilità Idrogeologica 3 - media (sottoclasse classe 3B) e in classe di Vulnerabilità Idrogeologica 2 – bassa.

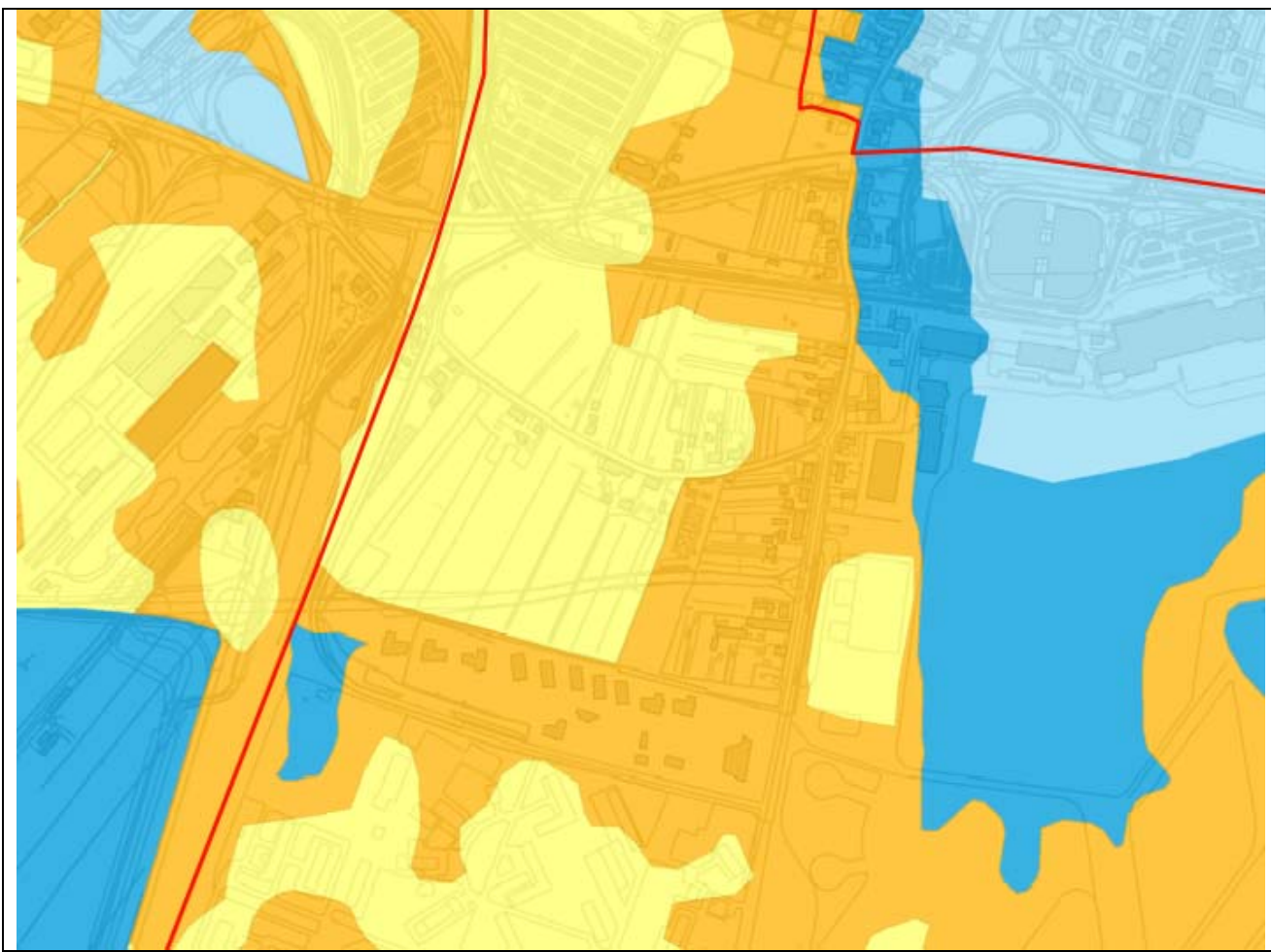
L'area di variante risulta essere classificata con codice 3a – Pericolosità Medio Bassa (carta della Pericolosità Piano Strutturale (approvato con D.C.C. n.103 in data 02.10.98)).

Nel Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, adottato nella seduta di Comitato Istituzionale dell'11 novembre 2004 ed entrato in vigore con il D.P.C.M. 6 maggio 2005 "Approvazione del piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico" (GU n. 230 del 3-10-2005) l'area oggetto di trasformazione (UTOE 27 sud) è individuata nella Carta della Perimetrazione delle aree con pericolosità idraulica — livello di dettaglio"" (scala 1:10.000) stralcio 386.



Perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica - Livello di dettaglio in scala 1:10.000 – marzo 2012

L'area di cui sopra è inclusa nelle Aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4) e in parte nelle Aree a pericolosità idraulica elevata (P.I.3).



Perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica - Livello di dettaglio in scala 1:10.000 – marzo 2012

Di seguito si riporta un estratto delle norme di attuazione del PAI con riferimento a quanto sopra.

TITOLO II – AREE A PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA.

CAPO I – PERICOLOSITÀ IDRAULICA.

Art. 6 – Aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.4).

Nelle aree P.I.4, per le finalità di cui al presente PAI, sono consentiti:

- a. interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;*
- b. interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;*
- c. interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;*
- d. interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali e non delocalizzabili, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il carico urbanistico, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino coerenti con gli interventi di protezione civile. Per tali interventi è necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell'Autorità di Bacino;*
- e. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;*
- f. interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali*

vigenti in materia;

g. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;

h. ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

i. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia, che non comportino aumento della superficie coperta. Qualora gli interventi comportino aumento di carico urbanistico, gli stessi sono ammessi, purché realizzati in condizioni di sicurezza idraulica. La verifica dell'esistenza di tali condizioni dovrà essere accertata dall'autorità preposta al rilascio del provvedimento autorizzativo;

j. realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;

k. nuovi interventi e interventi di ristrutturazione urbanistica, a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, sulla base di studi idrologici ed idraulici, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente e dell'Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti. In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) per la realizzazione degli interventi nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree.

Salvo che non siano possibili localizzazioni alternative, i nuovi strumenti di governo del territorio non dovranno prevedere interventi di nuova edificazione nelle aree P.I.4.

Art. 7 – Aree a pericolosità idraulica elevata (P.I.3).

Nelle aree P.I.3 sono consentiti i seguenti interventi:

a. interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;

b. interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;

c. interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;

d. interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il carico urbanistico, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino coerenti con gli interventi di protezione civile. Per tali interventi è necessario acquisire il preventivo parere favorevole dell'Autorità di Bacino;

e. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;

f. interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia;

g. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene

sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;

h. realizzazione di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;

i. ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

j. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

k. interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definite alla lettera f) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia che non comportino aumento di superficie o di volume complessivo, fatta eccezione per i volumi ricostruiti a seguito di eventi bellici e sismici, purché realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica senza aumento di pericolosità per le aree adiacenti;

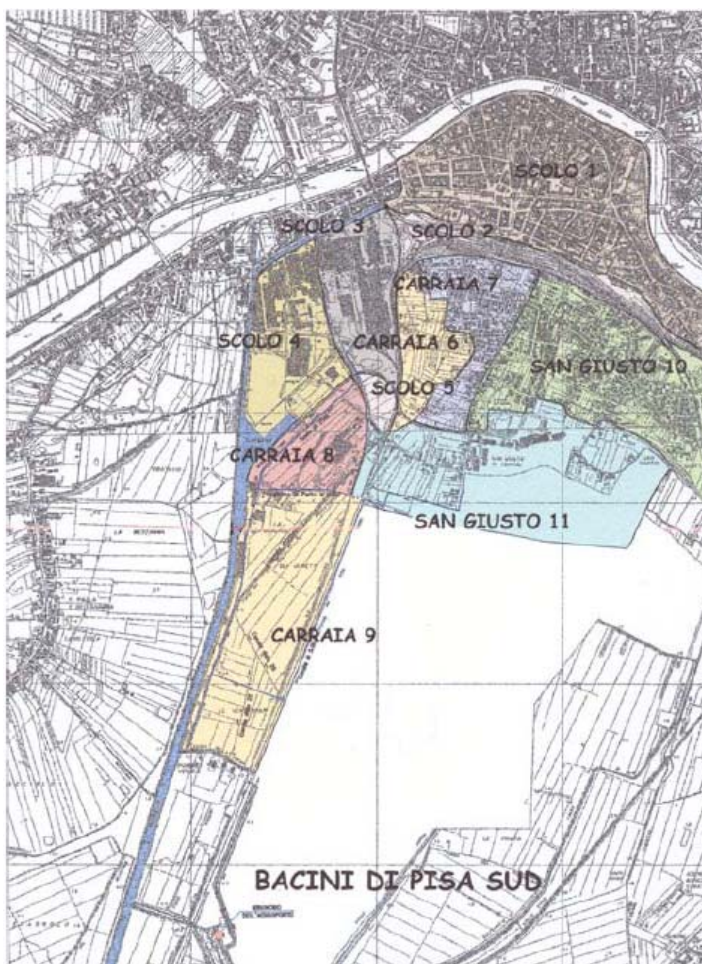
l. interventi nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, ai sensi del Decreto interministeriale n. 1444 del 1968, come zone A, B, D, limitatamente a quelli che non necessitano di piano attuativo, e F, destinate a parco, purché realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica, risultante da idonei studi idrologici e idraulici e a condizione che non aumentino il livello di pericolosità;

m. le ulteriori tipologie di intervento comprese quelle che necessitano di piano attuativo, a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, sulla base di studi idrologici ed idraulici, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente e dell'Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti.

In questo quadro si innesta il progetto preliminare concerne la sistemazione idraulica di alcuni bacini a sud del centro urbano che a sua volta costituisce un tassello di una più ampia riorganizzazione mirata alla sistemazione idraulica dell'intera area di Pisa Sud. Nella fattispecie, l'Ufficio Fiumi e Fossi, recentemente, ha eseguito la progettazione dei tratti terminali di alcuni canali di bonifica al fine di recapitare più efficientemente e efficacemente le acque direttamente nel Canale Navicelli. In particolare, il progetto è consistito nella definizione di nuovi canali e tratti tombati, nonché nella realizzazione di una cassa d'espansione ed un impianto idrovoro.

Tali opere relative al tratto terminale dello scolo dell'area di Pisa Sud costituiscono macro-interventi già realizzati in cui devono innestarsi in maniera razionale e corretta altri interventi di natura più locale o mirata, che permettano la risoluzione concreta di problematiche idrauliche legate a sotto-aree specifiche.

In particolare è stata approvata la fase di progettazione preliminare di opere il cui scopo primario è la mitigazione del rischio idraulico nonché la sistemazione idraulica dei bacini denominati Carraia 6 e Carraia 7, rendendo quest'ultime armoniche e tecnicamente sostenibili nell'ottica più ampia del quadro delle opere previste e realizzate allo status quo.



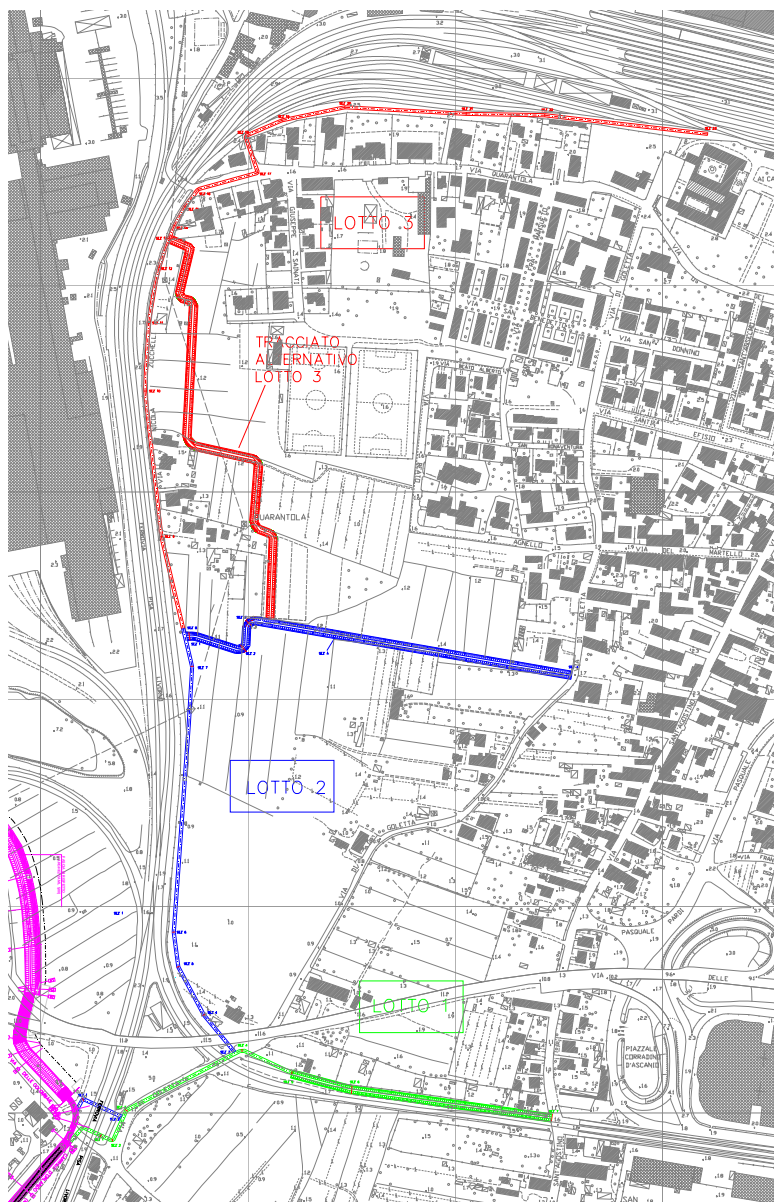
L'intervento previsto si risolve nel concepimento di diverse strutture di canalizzazione da realizzare mediante l'utilizzo sia di scatolari in c.a. che canali in terra. In particolare, sono previste tre fasi di realizzazione cui corrispondono tre distinti lotti, la cui numerazione ordinale indica la priorità di realizzazione, ovvero l'ordine cronologico di realizzazione.

L'area di variante è interessata dal lotto 1 che prevede interventi localizzati a sud e che sono finalizzati principalmente a costituire un elemento di regolazione ed ottimizzazione della funzionalità idraulica delle aree prevalentemente localizzate a sud dei due bacini Carraia 6 e Carraia 7.

Questo intervento costituisce l'elemento di raccordo principale tra gli interventi previsti nei due bacini oggetti di studio e le opere già realizzate e descritte in precedenza.

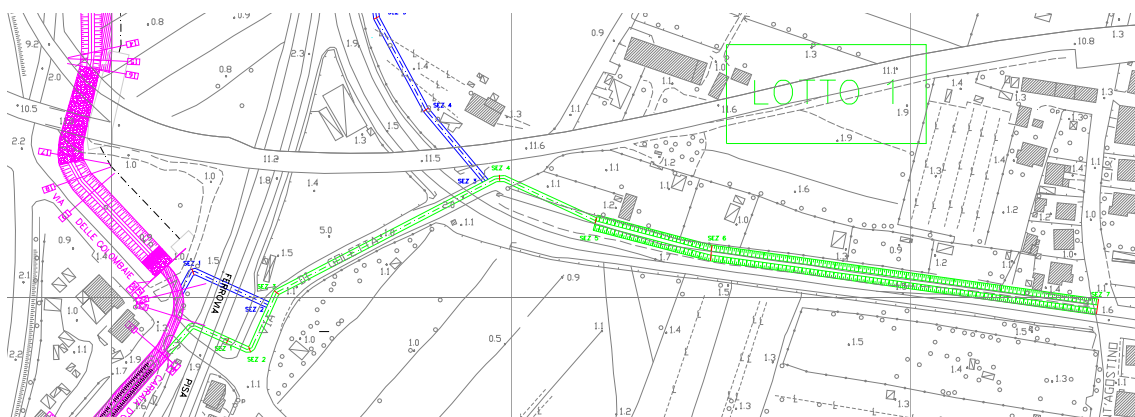
Il lotto 2, invece, mira principalmente a fornire una sistemazione idraulica alla zona centrale dei bacini Carraia 6 e 7 e costituisce l'elemento di raccordo tra il lotto 3 e il lotto 1. Infine, il lotto 3 contribuisce a risolvere e migliorare le problematiche idrauliche principali riscontrabili nella zona nord dei due bacini.

L'insieme delle opere prevista ha anche la funzione di mitigazione del rischio idraulico per le eventuali esondazioni del Fiume Arno che interessassero la zona.



Il lotto 1 è sostanzialmente a servizio della zona sud dei due bacini oggetto di studio ed è quello i cui interventi hanno precedenza di realizzazione, ovvero devono essere realizzati per primi. Sostanzialmente il lotto 1 è costituito nella sua parte di monte (a partire da via S. Agostino) da un canale in terra a sezione trapezia che si raccorda a valle, in prossimità di via di Goletta ad un canale scatolare di forma rettangolare realizzato in c.a. Tale canale scatolare in c.a. si snoda lungo via di Goletta, sottopassa la linea ferroviaria Pisa-Livorno e recapita le proprie acque nel condotto scatolare di Carraia d'Orlando (prima canna). Pertanto, di qui le acque provenienti dal lotto 1 vengono poi recapitate al nuovo scolo di Pisa Sud. È da notare che il lotto 1, in corrispondenza della parte di monte di via Goletta prevede l'innesto dello scatolare in c.a. recapitante le acque del lotto 2 (e quindi del lotto 3). Inoltre, nella parte di valle del condotto scatolare del lotto 1, ovvero subito a monte dell'attraversamento della linea ferroviaria, è previsto un ulteriore condotto scatolare in c.a. avente la funzione di agevolare lo smaltimento delle acque dei due bacini e incrementare la capacità di deflusso. Tale ulteriore condotto sottopassa anch'esso la linea ferroviaria Pisa-Livorno e recapita le proprie acque nel maggiore dei due condotti scatoari di Carraia d'Orlando (seconda canna).

Di seguito si illustra il particolare dello schema di canali che sintetizza le opere previste nel lotto 1 (opere rappresentate in verde).



Il suddetto piano di interventi è stato sottoposto al parere preventivo dell'Autorità di Bacino dell'Arno ai sensi della norma 7 del Piano di Bacino per la riduzione del Rischio Idraulico. Tale piano di interventi, corredato degli scenari di pericolosità per eventi con Tr_{30} conseguenti all'attuazione degli interventi proposti è stato approvato con specifico parere del Segretario Generale. Una volta attuati gli interventi la pericolosità dell'area raggiungerà gradi di pericolosità più bassi di quelli attuali. Successivamente al collaudo degli interventi proposti sarà avviata l'attività che porterà alla modifica delle cartografie relative alla pericolosità idraulica (PAI).

CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Al fine di procedere alla valutazione degli obiettivi e degli orientamenti iniziali della variante e del rispettivo rapporto con gli obiettivi stabiliti a livello internazionale, è necessario definire un set strategico attraverso il quale è possibile valutare successivamente il livello di sostenibilità delle scelte di piano sulle componenti ambientali e delineare i potenziali effetti generabili.

Il riferimento per la scelta di tali obiettivi, che rappresentano criteri di riferimento per la sostenibilità, è il manuale redatto dall'Unione Europea che individua 10 criteri di sviluppo sostenibile derivati a loro volta da accordi istituzionali, conferenze mondiali e principi di sostenibilità e di azione di livello comunitario.

Come riportato all'interno del manuale stesso, tali criteri possono essere contestualizzati alle specificità amministrative e territoriali della realtà locale in cui si opera e alle tipologie di strumento di pianificazione.

Si ritiene che la scelta di questi criteri sostanzialmente le linee strategiche del Piano Strutturale e possa ampliarne i contenuti sottesi che di seguito si riepilogano:

1. Il presente piano persegue la realizzazione, nel territorio interessato, di uno sviluppo sostenibile, attraverso:

a) le tutele dell'integrità fisica e dell'identità culturale, assunte come condizioni di ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del medesimo territorio;

b) la valorizzazione delle qualità, ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali e sociali presenti, nonché il ripristino delle qualità deteriorate, e il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità, formale e funzionale.

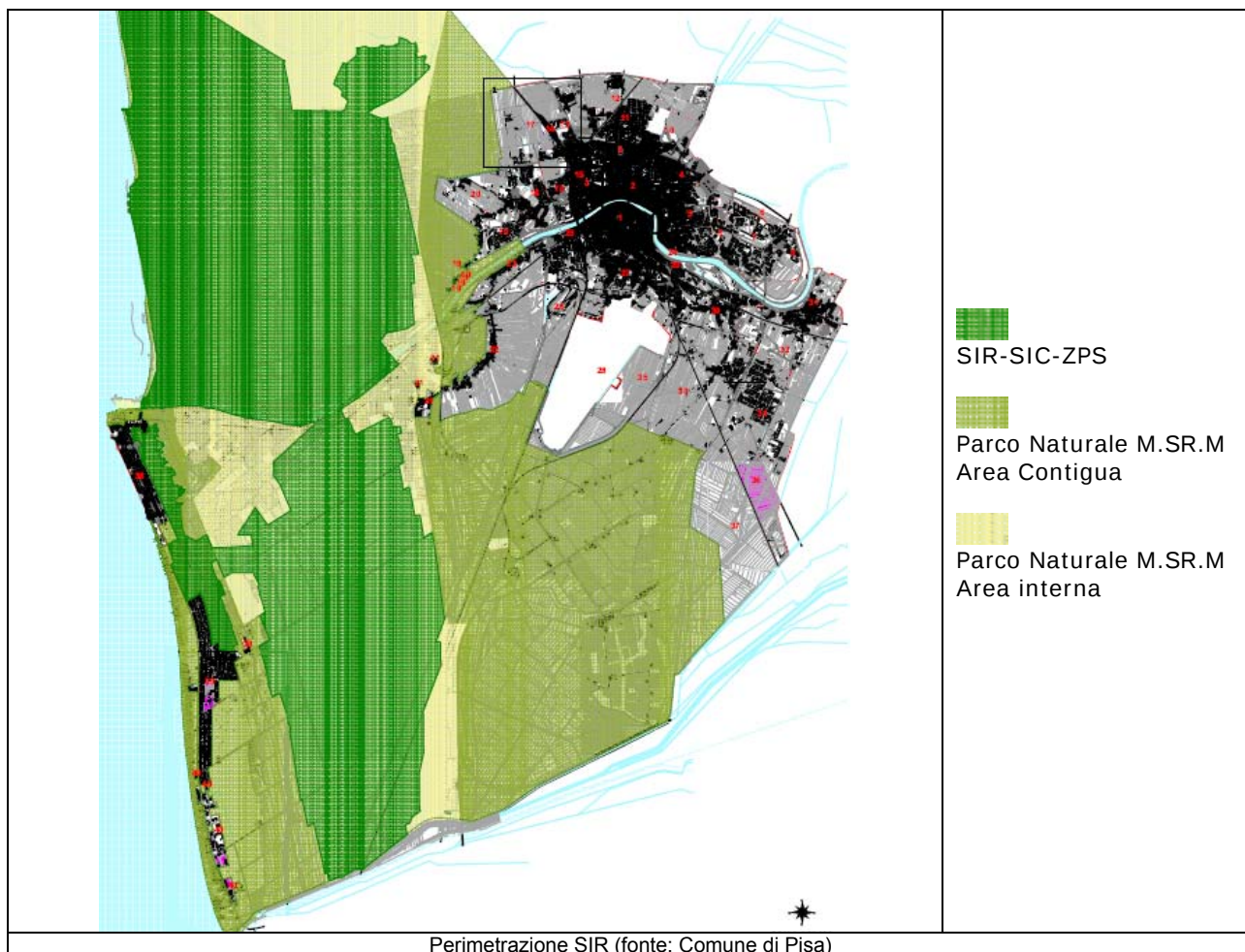
A questo proposito si è deciso di ricalibrare tali criteri in direzione di una maggiore pertinenza rispetto ai contenuti che dovrà assumere la variante.

I criteri di sostenibilità così determinati saranno:

- 1 Tutela della qualità del suolo
- 2 Minimizzazione del consumo di suolo
- 3 Tutela e potenziamento delle aree naturali
- 4 Tutela e potenziamento della rete ecologica e dei corridoi ecologici
- 5 Tutela dei valori paesistici
- 6 Contenimento emissioni in atmosfera
- 7 Contenimento inquinamento acustico
- 8 Riequilibrio tra aree edificate e spazi aperti
- 9 Tutela e valorizzazione dei beni storici e architettonici
- 10 Miglioramento della qualità delle acque superficiali
- 11 Maggiore efficienza energetica
- 12 Contenimento della produzione dei rifiuti
- 13 Salvaguardia della salute e del benessere dei cittadini

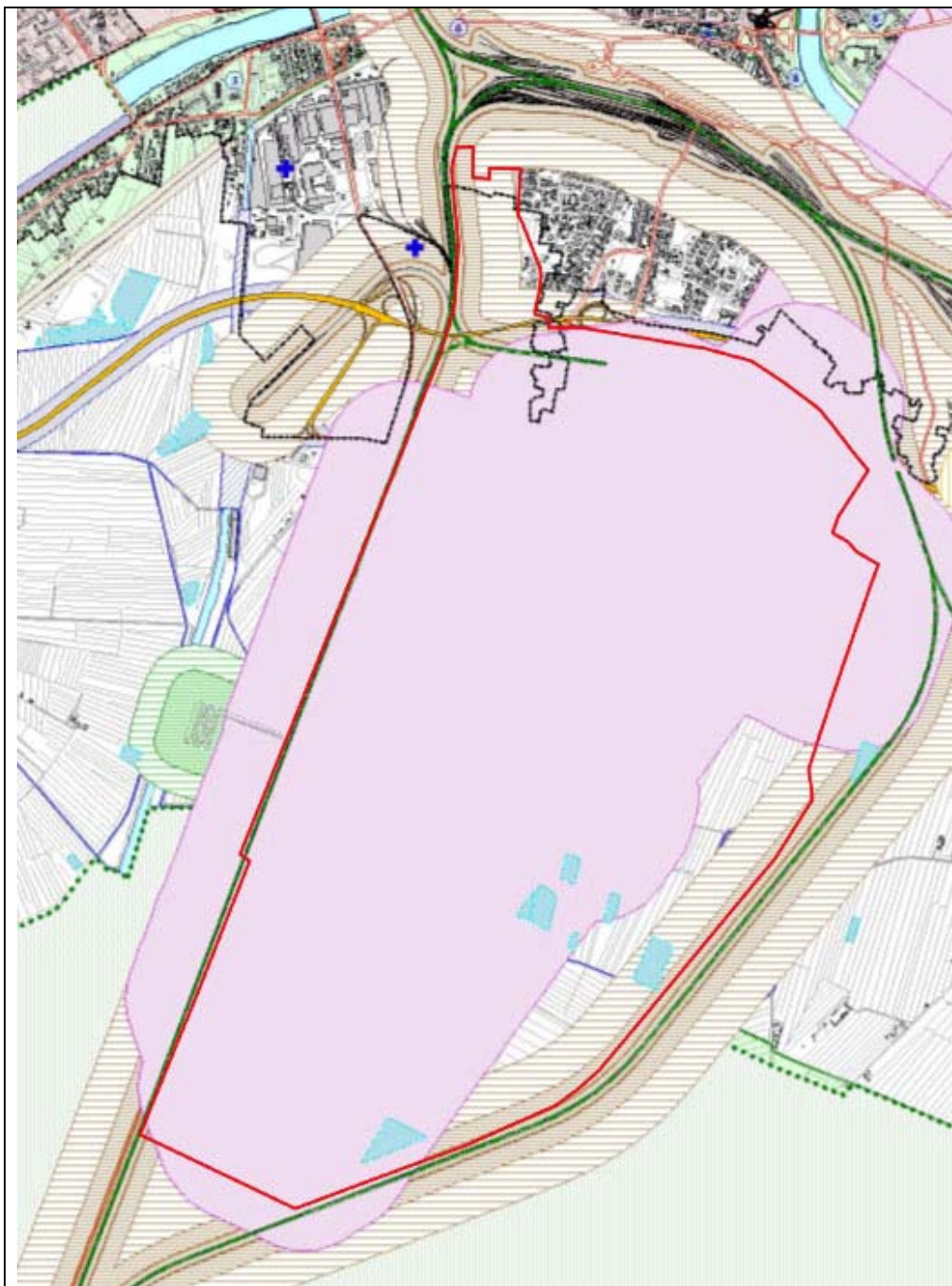
POTENZIALE INCIDENZA ECOLOGICA DELLE PREVISIONI DI VARIANTE

In relazione al SIR-SIC-ZPS “Selva Pisana”, è presumibile che la proposta di variante al PS, per la sua localizzazione e tipologia, non costituisca causa di significativi impatti in grado di influire sulla conservazione degli habitat naturali elencati nell’allegato A e delle specie, della flora e della fauna indicate negli allegati B, D ed E del DPR 357/1997.



RICOGNIZIONE VINCOLISTICA SOVRAORDINATA

L'analisi dei vincoli sovraordinati costituisce elemento fondamentale per le scelte in ambito progettuale in quanto questi ultimi rappresentano limiti alle trasformazioni e alla gestione del territorio.



D.L. 29 ottobre 1999, N.490 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.352	Ricognizione dei Vincoli Sovraordinati
 Vincolo Archeologico - L. n. 1089/36⁽¹⁾  Vincolo Paesaggistico L. n. 1497/39 e L. n. 431/85 Protezione delle bellezze naturali Decreti applicativi  1 D.M. 10 aprile 1952 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone di Tombolo, San Rossore e Migliorino, site nei comuni di Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano  2 D.M. 28 novembre 1953 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Viale Pisa-San Giuliano Terme, sito nei comuni di Pisa e San Giuliano Terme  3 D.M. 12 giugno 1956 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Viale Gabriele D'Annunzio, sito nel comune di Pisa  4 D.M. 10 settembre 1957 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di tutte le zone verdi all'interno delle mura urbane di Pisa  5 D.M. 24 marzo 1958 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sul lato sinistro del Viale Pisa-San Giuliano Terme, site nei comuni di Pisa e San Giuliano Terme  6 D.M. 19 maggio 1964 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone adiacenti alle mura urbane di Pisa  7 D.M. 2 marzo 1960 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la Chiesa di San Piero a Grado, site nel comune di Pisa  8 D.M. 3 marzo 1960 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Piagge, site nel comune di Pisa  9 D.M. 26 marzo 1960 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Viale delle Cascine, site nel comune di Pisa  10 D.M. 12 novembre 1962 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del lungo Arno, sito nel comune di Pisa  11 D.M. 12 novembre 1962 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone adiacenti all'Aquedotto Mediceo, sito nei comuni di Pisa e San Giuliano Terme  12 D.M. 14 novembre 1962 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Piazza Santa Caterina in Pisa  13 D.M. 17 luglio 1985 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone ricadenti nei comuni di Pisa, Vecchiano, San Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio e Carrarese ⁽²⁾	Legenda  Vincolo Idrogeologico - R.D. n.3267/23 (Vincoli per scopi idrogeologici)  Zona Portuale Interna - D.M. 27/3/61  Casa Circondariale, zona di rispetto (Accordo Ministero G. G. - Comune di Pisa del 31/7/94)  Vincolo Cimiteriale - Legge Sanitarie T.U. n.1265/34 e L. n.983/57  Ampliamenti cimiteriali (previsti, in fase di esecuzione, realizzati)  100 mt. } Vincolo Depuratori  200 mt. (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, L. n.319/76)  Servizi Militari, L. n.890/76  Vincolo Aeroportuale e "Cono di Volo" (Modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della Navigazione D.M. 30/12/66 - Aeroporto di Pisa, San Giusto)  Rete ferroviaria (20 mt.) } Fasce di rispetto Ferroviario  Rete Ferroviaria (100 mt.) D.P.R. n.147/93 (Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri servizi)  Rete Ferroviaria (250 mt.) D.P.R. n.459/98 (Regolamento in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario)  Ferrovie elettriche Pisa-Livorno, dorsale (20 mt.)  Autostrada } Fasce di rispetto Stradale D.P.R. 147/93 Regolamento recante modi  S.O.C. integratori agli artt.26 e 28 del D.P.R. n.495/92 - Regolamento di e  Strade Statali del Nuovo Codice della Strada)  Vincolo dei Pozzi (Approvvigionamento idrico, attuazione della direttiva CEE n.80/778 relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano D.P.R. n. 236/83)  Siti da bonificare  AUTOSTRADA } Tipologie stradali  S.C.C. FI-PI-LI  Strade Statali  Viabilità principale  Confine Comunale  Perimetro centro abitato  Perimetro } Parco Naturale di Migliorino - San Rossore - Massaciuccoli  Area
NOTE (1) - I vincoli idraulici del D.C.R. n.230/94 sono riportati nella "Carta della Pericolosità" (2) - Escluso l'elenco degli edifici notificati dalla S.B.A.A.S. (3) - Vincolo di salvaguardia comprensivo anche dei D.M. precedenti COMUNE DI PISA SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE S.I.T. AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2002	

Aree di intervento e stralcio tavola dei vincoli sovraordinati (Fonte: Comune di Pisa)

Dall'inquadramento di cui alla figura precedente, sono riepilogati nella tabella che segue i vincoli che insistono sulle aree oggetto di analisi.

<i>Tipologia di vincolo</i>	<i>Esito della verifica</i>
<i>Fascia di rispetto rete ferroviaria DPR n. 14/1993 e DPR n. 459/1998</i>	Presente
<i>Vincolo Aeroportuale aeroporto di Pisa, San Giusto</i>	Presente
<i>Vincolo cimiteriale: articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934: a 200m dai centri abitati con divieto di edificazione in tale fascia.</i>	Nessuna incidenza.
<i>Vincolo paesaggistico: D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".</i>	Nessuna incidenza.
<i>Vincolo archeologico: D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".</i>	Nessuna incidenza.
<i>Vincolo architettonico: D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".</i>	Nessuna incidenza.
<i>Rete Natura 2000.</i>	Nessuna incidenza.
<i>Aree protette categorie b,c,d, come definite all'art. 10 della L.R.T. 29 giugno 1982, n. 52.</i>	Nessuna incidenza.
<i>S.I.R. Selva Pisana: L.R.T 6 aprile 2000, n. 56</i>	Nessuna incidenza.
<i>Zone di rispetto demanio marittimo: art. 55 Codice della Navigazione.</i>	Nessuna incidenza.
<i>Fascia di rispetto elettrodotti (art. 4, DPCM 08.07.2003; L. 36/2001)</i>	Presente

INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEI POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICATIVI

La determinazione preliminare dei potenziali effetti ambientali verrà svolta di seguito tramite il riferimento agli obiettivi di sostenibilità in precedenza dichiarati. È da premettere che la definizione degli effetti potenzialmente generabili deve seguire un livello di approfondimento derivante dall'analisi del quadro conoscitivo localizzato da cui può derivare la rassegna delle principali criticità che caratterizzano le aree oggetto di analisi.

Per questo, nella successiva fase analitica sottesa all'elaborazione del Rapporto Ambientale si individueranno i potenziali effetti significativi quali relazioni causa-effetto degli interventi previsti sulle componenti ambientali, esprimendo un giudizio qualitativo sulle caratteristiche dell'effetto atteso (effetto potenzialmente negativo, effetto potenzialmente positivo, effetto incerto). In tale fase la valutazione degli effetti attesi non terrà conto delle eventuali e necessarie misure di mitigazione e contenimento degli effetti negativi indotti dalla realizzazione delle previsioni finalizzate al perseguimento della sostenibilità delle trasformazioni.

Tali misure, che saranno indicate successivamente, dovranno essere indirizzate a "mitigare" non solo gli effetti delle nuove previsioni ma anche le criticità attualmente presenti nella area, anche in assenza delle trasformazioni.

Per quanto riguarda le aree oggetto di modifica di destinazione, con riferimento all'obiettivo di minimizzare il consumo di suolo, l'aspetto relativo all'impatto in termini di consumo risulta quello più evidente; tale fattispecie dovrà essere indagata in modo approfondito con riferimento specifico alla tipologia di trasformazione e alla relazione con il modello di sviluppo urbano che si vuole intraprendere soprattutto in termini di lunga durata in merito a qualità formale e funzionale.

Ciò comunque deve essere messo in relazione alle condizioni di trasformabilità complessive condizionate dalla presenza di aree, oggi definite ad alta pericolosità idraulica, che saranno oggetto di intervento per la riduzione del rischio idraulico.

A questo livello preliminare di analisi, l'ampliamento delle aree aeroportuali e delle aree destinate a servizi di tipo aeroportuale, determina un aumento in termini di consumi, fabbisogni ed emissioni, e di conseguenza un impatto non trascurabile nei confronti di alcune delle componenti ambientali, ecologiche e naturalistiche che si ritiene possa influire sulla sostenibilità ambientale complessiva.

Altri aspetti da tenere in prioritaria considerazione sono quelli relativi alla mobilità. A questo livello di analisi si ritiene che l'interferenza di flussi di traffico di attraversamento del quartiere di San Giusto con provenienza centro città, così come l'utilizzo del quartiere quale porta di accesso alla città possa determinare effetti significativi da sottoporre ad idonee misure di mitigazione/compensazione.

Le caratteristiche della struttura territoriale presente nelle aree oggetto di analisi che derivano a loro volta dalla stratificazione insediativa innestata su antiche strade poderali e altri sistemi di collegamento interno dei sobborghi di San Giusto, dovranno essere in seguito ulteriormente analizzate per verificare la sostenibilità di ulteriori aumenti di carico.

Gli effetti potenzialmente positivi sono relativi ad un miglioramento generale della qualità della vita nel quartiere, determinato dal fatto che l'assetto complessivo degli interventi potrebbe garantire un sostanziale punto di equilibrio tra edificabilità e sostenibilità urbanistica, sotto il profilo morfologico, ambientale e di mobilità. Gli interventi di riqualificazione urbana costituiscono infatti un miglioramento della viabilità locale (anche se localmente si può assistere all'aumento dell'attrattività di taluni ambiti), della fruibilità dell'ambiente attraverso un potenziamento delle linee di connessione pedonali e ciclabili e

del verde (realizzazione di nuove piste ciclabili, realizzazione di spazi di interesse generale e pubblici e realizzazione di parchi urbani).

In merito alle altre previsioni, è importante notare come il perimetro aeroportuale si ingrandisca verso gli spazi aperti oggi occupati da aree agricole di margine.

CRITERI PER L'IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il Rapporto Ambientale, la cui predisposizione è richiesta con le modalità di cui all'art. 24 della L. R. 10/2010, sarà elaborato ai sensi della normativa richiamata e nella sua impostazione si provvederà a:

- individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi sull'ambiente, sul patrimonio culturale, paesaggistico e sulla salute derivanti dall'attuazione degli interventi proposti dalla variante in analisi sia in termini di obiettivi/azioni a carattere ambientale con effetti diretti e positivi sulle risorse territoriali interessate sia in riferimento agli obiettivi/azioni che producono effetti negativi;
- indicare le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull'ambiente e le modalità per il monitoraggio;

In particolare, con le modalità riportate nel testo, saranno sviluppate, a seguito della definizione degli aspetti strategici della variante (obiettivi generali/specifici e azioni) le analisi di coerenza interna ed esterna. Inoltre saranno analizzati gli aspetti conoscitivi di riferimento per le aree attraverso la costruzione di un quadro conoscitivo di tipo localizzato che permetterà inoltre di individuare le principali criticità territoriali.

All'interno del Rapporto Ambientale saranno tenute in considerazione le analisi qualitative tese a far emergere gli impatti e le criticità conseguenti alle azioni intraprese, compresi gli impatti secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi e in che modo verranno ad essere interessate le risorse essenziali esplicitate nelle singole componenti (in particolare quelle criticità relative all'impermeabilizzazione dei suoli, al consumo idrico, all'inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso, ai consumi energetici, alla produzione di rifiuti, alla qualità delle acque, alle emissioni atmosferiche da traffico, alla pericolosità geomorfologica ed idraulica, alla frammentazione del paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori).

Si prevede inoltre di integrare il Rapporto Ambientale con le osservazioni, le proposte e le integrazioni derivanti dalle attività di partecipazione e condivisione dei dati di variante.